



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
CATANIA**

AVVISO

SI RENDE NOTO CHE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA HA DELIBERATO DI APPROVARE LA CIRCOLARE ED IL BANDO (ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO E REPERIBILE NEL SITO WEB DI QUESTO TRIBUNALE ALL'INDIRIZZO www.trlibunalesorveglianza.catania.it) RELATIVI ALLA NOMINA E CONFERMA DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2017-2019.

I POSTI DI ESPERTO IN ORGANICO PER QUESTO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PER IL TRIENNIO 2017-2019, SONO IN NUMERO DI QUATTORDICI.

LE DOMANDE DI NOMINA O DI CONFERMA AD ESPERTO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PRESENTATE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI STABILITI NEL SUDETTO BANDO, DEVONO PERVENIRE PRESSO QUESTO TRIBUNALE SITO A CATANIA IN VIA ROBERTO GIUFFRIDA CASTORINA N. 9.

Catania. **12 NOV. 2015**

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Dott. Carmelo Giongrandi

F. PA

Com. num. 20/10/2015
Protocollo P 19453/2015

B.CO.

BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2017-2019 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio

superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2).

2. L'istante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

5. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2016.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2016, il sessantasettesimo anno di età.

F. PA

B.CO.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente del Tribunale di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto - in via esclusiva - delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra il 18 novembre 2015 ed il 18 dicembre 2015. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate: il candidato deve collegarsi al sito internet del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Esperti di sorveglianza", e compilare l'apposito modulo "Mod. A-Sorv", disponibile dal 18 novembre 2015; dopo aver completato l'inserimento dei dati e la registrazione, il candidato deve stampare la domanda, firmarla in calce e consegnarla ovvero farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione di cui ai successivi commi 4, 5 e 6, al Tribunale di sorveglianza per il quale la domanda è proposta.

3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati

F. PA

B.CO.

dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire al Tribunale di sorveglianza per il quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) nulla osta allo svolgimento delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019 (Mod. B-Sorv, disponibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it");

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti al Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto (Mod. C-Sorv, disponibile sul medesimo sito "www.csm.it").

5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando in copia resa conforme all'originale con dichiarazione sottoscritta dall'aspirante la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2, specificando:

- i titoli di studio posseduti;
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate.

Decorso un anno dalla data della delibera consiliare di nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza, la documentazione allegata alle domande di nomina e conferma, anche se prodotta in originale, non richiesta in restituzione dagli aspiranti con istanza pervenuta al Consiglio superiore della magistratura entro il predetto termine, verrà stralciata ed eliminata nelle forme di legge.

6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.



S.F.

Csm	Roma	09/11/2015
	Protocollo	P 20362/2015

B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello di
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 24/VA/2015

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019.

Rettifica della delibera consiliare del 21 ottobre 2015.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 novembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- premesso che nella seduta del 21 ottobre 2015 sono stati approvati la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019;

- rilevato che all'art. 4 del bando, rubricato "Presentazione delle domande di nomina o di conferma", è stato riportato al comma 1, per mero errore materiale, che la domanda di nomina o di conferma a "giudice onorario minorile", invece che a "esperto di sorveglianza";

- ritenuto di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale;

<i>Com</i>	Roma	09/11/2015
	Protocollo	P 20382/2015

delibera

di rettificare la delibera consiliare del 21 ottobre 2015, con la quale sono stati approvati la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019, nel senso che al comma 1 dell'art. 4 del bando, rubricato "Presentazione delle domande" di nomina o di conferma", là dove è scritto "giudice onorario minorile" si legga ed intenda:
 "esperto di sorveglianza"

SECRETARIO GENERALE
 (Paola Piraccini)

Segreteria del Rettore

Da: Segreteria del Tribunale di Sorveglianza <segr.tribsorv.catania@giustizia.it>
Inviato: lunedì 16 novembre 2015 09.56
A: rettorato@unict.it; direzione@lex.unict.it; dsps@unict.it; scuoladimedicina@unict.it; dpf@unict.it; direzione.generale@asp.sr.it; segreteria@ordinemedct.it; info@ordinedeimediscr.it; info@ordinedeimedidragusa.it; sede@oprs.it
Oggetto: Nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2017-2019.
Allegati: Bando nomina e conferma esperti Tribunale di Sorveglianza triennio 2017-2019.pdf

Si trasmette, per quanto di competenza, l'allegato bando e avviso.
La segreteria del Tribunale di Sorveglianza di Catania

